

Alla cortese attenzione della 4a Commissione Politiche dell'Unione Europea

e del Presidente  
**Sen. Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata**

Senato della Repubblica  
Piazza Madama, 11  
00186 – Roma (RM)

Roma, 16 gennaio 2024

**Oggetto: Binance Italy – Osservazioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato 969).**

Illustre Presidente, Illustrissima Commissione,

Scrivo in qualità di Amministratore Delegato di Binance Italy. Binance Italy è il ramo italiano di Binance, l'ecosistema blockchain leader a livello mondiale che annovera il più grande exchange di crypto attività al mondo in termini di volumi. Binance fornisce, inoltre, servizi infrastrutturali che agevolano il funzionamento e l'uso dei crypto-asset, concorrendo così alla digitalizzazione dell'economia.

In ragione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato 969), avremmo piacere di condividere alcune riflessioni sui contenuti del provvedimento in oggetto. Specificatamente, vorremmo porre alla Sua attenzione e a quella della Commissione da Lei presieduta delle criticità riferite all'articolo 19 recante *Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937*.

Nell'ambito di tale normativa (cd. Regolamento MiCA) il legislatore europeo, all'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, ha riconosciuto agli Stati Membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio finalizzato a garantire ai prestatori di servizi di crypto-attività il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi standard europei, al fine di permettere un'applicazione omogenea ed efficiente delle norme comunitarie in tutti il territorio dell'Unione.

Conformemente, alcuni Stati europei hanno già aderito a tale periodo transitorio. In particolare, Irlanda, Germania e Spagna, seguendo le raccomandazioni ESMA, hanno previsto un periodo transitorio della durata di 12 mesi. La Francia, invece, ha scelto di avvalersi di tutto il periodo transitorio concesso dal Regolamento MiCA, che sarà pari 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Al contrario, con il presente disegno di legge, all'articolo 19, comma 2, lettera i), viene disposto, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, di "escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le crypto-attività".

In ragione delle ripercussioni negative che tale indicazione potrebbe avere rispetto alla qualità e alla dimensione del mercato dei prestatori di servizi di crypto-attività in Italia, a vantaggio di altri Paesi dell'UE e preso atto della necessità di garantire agli operatori del mercato un congruo periodo di adeguamento dei propri processi alla nuova disciplina euro-unitaria, riterremmo opportuno espungere la

lettera i), comma 2, dell'articolo 19; in alternativa, auspichiamo che il Governo possa non avvalersi della facoltà di eliminare il periodo transitorio, al fine di permettere agli operatori di adempiere ai nuovi obblighi nei tempi previsti dal legislatore europeo, tutelando la continuità operativa dei prestatori di servizi di criptoattività e i relativi consumatori.

Augurandoci che le nostre considerazioni possano fornire un apporto costruttivo al dibattito presso la Commissione, ringrazio sin d'ora per la cortesia e la disponibilità e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

I miei più cordiali saluti,

  
Gianluigi Guida